



COMUNE DI CASALE CREMASCO VIDOLASCO

PROVINCIA DI CREMONA

TIPOLOGIA	ANNO 2020 aliquota per mille	NOTE
ABITAZIONE PRINCIPALE CLASSIFICATA NELLE CATEGORIE CATASTALI A/1, A/8 E A/9 e RELATIVE PERTINENZE CLASSIFICATE NELLE CATEGORIE CATASTALI C/2, C/6, C/7	6,00 detrazione € 200,00	La detrazione di €200,00 per abitazione principale viene rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica per le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A1/- A/8-A/9;
FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE (cat. D/10 o di cui all'art. 9 comma 3-bis del D.L. 557/1993)	1,00	
BENI MERCI - FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA	2,50	I fabbricati devono mantenere la destinazione indicata e non essere locati
TERRENI AGRICOLI Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione le rivalutazioni e il coefficiente moltiplicatore determinato ai sensi del comma 746 dell'art. 1 della L. 160/2019 e s.m.i..	10,60	Sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati: 1. posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 99/2004, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'art. 1, c. 3, del richiamato decreto, indipendentemente dalla loro ubicazione; 2. a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inuscupabile.
AREE FABBRICABILI	10,60	
FABBRICATI CATEGORIA D (ad eccezione della categoria D10)	10,60	
IMMOBILI DIVERSI dall'abitazione principale e diversi da quelli sopra indicati	10,60	
IMPORTO VERSAMENTO MINIMO DOVUTO € 12,00		

DETRAZIONI, RIDUZIONI e ASSIMILAZIONI

Per l'applicazione dell'imposta Municipale Propria IMU:

a) per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e, di fatto, non utilizzati si considera una riduzione del 50% sulla base imponibile, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. Per la definizione dell'inagibilità o inabitabilità si considerano i fabbricati aventi un degrado fisico sopravvenuto, non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, per i quali sono necessari interventi di risanamento o restauro conservativi;

c) per le unità immobiliari – escluse quelle appartenenti alle categorie catastali A/1-A/8-A/9 – concesse in comodato d'uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale si considera una riduzione del 50% sulla base imponibile, a condizione che il contratto sia registrato e che vi sia il possesso dei requisiti previsti all'articolo 1, comma 747 lettera c) della Legge 27 dicembre 2019, n.160 e s.m.i., vale a dire: che il comodatario utilizzi l'unità immobiliare come abitazione principale, che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, ai coniugi di quest'ultimo in presenza di figli minori.

d) non è assoggettata al pagamento dell'imposta IMU l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare